



**TRIBUNALE DI VERONA**  
**SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dr.ssa Monica Attanasio	presidente
dr. Pier Paolo Lanni	giudice
dr. Francesco Bartolotti	rel./est. giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

letto il ricorso presentato in data 03.03.2025 da STONE ITALIANA s.p.a. con sede legale in (CF. e P. IVA: 00684880230), con sede legale in via Lavagno n. 213 – 37040 Zimella (VR), ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII;

ritenuto che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società sede in comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Verona e non risultando trasferimenti di sede nell'anno anteriore alla presentazione della domanda;
- la domanda è stata proposta dal liquidatore della società, con l'assistenza tecnica del difensore e nel pieno rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 120 *bis* CCII;
- la ricorrente è imprenditore commerciale, avendo come oggetto sociale la produzione e commercializzazione di lastre in marmo e quarzi ricomposti, come risulta dalla visura camerale in atti;
- la società ha depositato i bilanci di esercizio degli anni 2020 - 2023 ed una situazione economica-patrimoniale aggiornata al 31.12.2024 (doc. 3 – 7), nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti, delle cause di prelazione e del domicilio digitale dei creditori; (doc. 8);
- dalla documentazione contabile prodotta risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e lo stato di crisi dedotto;

**p.q.m.**

ASSEGNA alla parte STONE ITALIANA s.p.a. termine fino al giorno lunedì **12 maggio 2025** per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 CCII, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 *bis* CCII, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2;

NOMINA Commissari Giudiziali l'avv. Federico CRACCO e la dr.ssa Giovanna BORELLA;

STABILISCE che entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la debitrice depositi in Cancelleria la prova dell'avvenuta apertura di un conto corrente presso B.P.M. e del deposito della somma di € 15.000,00 a titolo di fondo spese, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, e provveda inoltre a trasmettere al Commissario un budget economico e *cash flow* previsionale del quadrimestre decorrente dalla data di presentazione della domanda.

DISPONE che entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di marzo 2025, la debitrice predisponga una relazione riepilogativa in ordine all'attività di predisposizione di proposta, piano e relativa documentazione, ovvero finalizzata all'accordo di ristrutturazione ed alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, comprensiva di un bilancio consuntivo dall'inizio dell'esercizio al termine del mese antecedente, di un conto economico mensilizzato e dell'analisi degli scostamenti rispetto al *budget* previsionale, da inviare al Commissario Giudiziale e che verrà dallo stesso trasmessa a questo Ufficio con le proprie osservazioni.

DISPONE che, entro i medesimi termini, il debitore depositi una situazione finanziaria dell'impresa, inviandone inoltre copia tramite *e-mail* al Commissario ed alla Cancelleria fallimentare, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

DISPONE che la relazione sulla gestione economica e finanziaria dell'impresa sia depositata mensilmente anche dopo la scadenza del termine del 12 maggio 2025.

AVVERTE il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 46, comma 4 CCII.

DISPONE che il Commissario Giudiziale vigili sull'attività della debitrice e sul corretto adempimento degli obblighi informativi, segnalando immediatamente al Tribunale il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, di pagamenti di crediti pregressi, di attività distrattive o di occultamento dell'attivo, ed in genere su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, nonché l'inerzia o inadeguatezza dell'attività svolta dalla debitrice ai fini della predisposizione della proposta, del piano e della relativa documentazione.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 11/03/2025.

Il giudice relatore  
*Francesco Bartolotti*

La presidente  
*Monica Attanasio*